



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALMI

Sezione Civile
Ufficio procedure concorsuali

così composto:

dott. Piero Viola	Presidente
dott. Mario Cecchini	Giudice
dott. Mariano Carella	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso (P.U. 37/2024) presentato da [REDACTED]

RITENUTO

che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi degli artt. 268, co. 1, 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Palmi;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC;

RILEVATO

che nella liquidazione controllata viene messo a disposizione la somma di euro 700,00 mensile derivante dal reddito dell'istante

CONSIDERATO CHE

F) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

G) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, al ricorrere del presupposto soggettivo della meritevolezza;

H) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

I) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI in relazione ai debiti esdebitati

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato il dott. Mario Cecchini

NOMINA

liquidatore l'OCC, **dott. Antonio Lucchetta**

- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

- autorizza l'OCC all'apertura di un conto corrente vincolato alla procedura per il deposito delle somme.

- dispone l'inefficacia delle cessioni del quinto sullo stipendio successive al deposito della sentenza, nonché delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270 CCII;

- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Così deciso in Palmi nella camera di consiglio il 5/2/2025

Il giudice del.

dott. Mario Cecchini

Il Presidente

dott. Piero Viola